



**COMUNE DI CUPELLO**  
**UFFICIO TRIBUTI**

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2020

## Scadenza versamento in saldo (16/12/2020)

### AVVISO

Il **16 dicembre 2020** scade il termine per il versamento del saldo dell'IMU.

Il versamento dell'imposta dovuta in saldo per l'anno in corso è calcolato sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2020.

CATEGORIA	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A/1, A/8, A/9 con detrazione di €200,00	5,7 ‰
ALTRI IMMOBILI	9,30 ‰
ABITAZIONI DEL GRUPPO A NON ABITAZIONI PRINCIPALI (ESCLUSI GLI A/10)	9,30 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIE C/2- C/6 C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI	9,30 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA A/10	9,80 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA B	9,80 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA C/1-C/3	8,60 ‰
FABBRICATI C/4-C/5	9,80 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D	8,60 ‰
TUTTI I FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO D SENZA RENDITA	9,80 ‰
FABBRICATI ISCRITTI IN CATEGORIA D/5	9,80 ‰
AREE EDIFICABILI	9,80 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
BENI MERCE	0,10%

### Esenzioni

Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull'IMU, l'art. 177, [D.L. n. 34/2020 Decreto Rilancio](#) dispone l'esonero dal pagamento della rata d'acconto dell'IMU dovuta per il 2020 per i seguenti:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 78 del [Decreto Agosto Rilancio 2](#) ha introdotto ulteriori esenzioni per la rata di saldo IMU 2020 oltre alle categorie sopracitate ad usufruire dell'esenzione saranno inoltre le seguenti:

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, nightclub e simili**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre il [Decreto Ristori bis legge 149 del 9 novembre 2020](#) **esonera dal pagamento della seconda rata dell'IMU** le imprese e attività beneficiare dei contributi a fondo perduto delle zone rosse a arancioni, a condizione che i proprietari degli immobili ad uso commerciale siano anche gestori delle attività. Il Ristori bis fornisce un elenco dettagliato di tutti i codici ATECO delle attività che non dovranno effettuare il versamento del saldo.

Per gli immobili di cui sopra si ricorda che l'art. 177 del Decreto Legge n. 34-2020 (decreto rilancio) aveva già previsto l'esonero anche della prima rata IMU (***tuttavia rispetto al decreto Rilancio per gli immobili del settore turistico l'esenzione IMU del Decreto Agosto è estesa anche alle pertinenze***).

In fase di conversione in Legge l'esenzione prevista per le pertinenze degli alberghi è stata inoltre estesa retroattivamente alla 1° rata IMU.

**Nota: Aggiornamento 2020**

Dal 2020, con la [Legge di bilancio 2020. Art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019. n. 160. NUOVA IMU](#) non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati AIRE come sopra specificato. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione, e pagano con l'aliquota di altri immobili.

Si ricorda altresì che [La nuova IMU 2020](#) riunisce in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura ed "impostazione fiscale".

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Sig. ra Angela Buda